COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE	PAG.
	PAG. Disegno di legge (Discussione e rinvio):
roposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	Norme concernenti taluni servizi di com- petenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti (<i>Approvato</i>
CRUCIANI e GIUGNI LATTARI JOLE: Modifiche al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni ed interpretazioni, ed al regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti gli organici dell'istruzione elementare (929) DI VITTORIO BERTI BALDINA ed altri:	dalla VI Commissione permanente del Senato) (1782)
Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari (1179);	CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 526, 527, 531, 532, 533 VALITUTTI 526, 527, 528, 529, 530, 532 CODIGNOLA 528, 531, 533
Savio Emanuela ed altri: Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi (1688)	BUZZI
PRESIDENTE 516, 517, 518, 519, 520, 522, Buzzi, Relatore . 516, 518, 519, 520, 521, Badaloni Maria, Sottosegretario di Stato	523 LEVI ARIAN GIORGINA 532
per la pubblica istruzione 516, 517, 519, 520, CAIAZZA	523 PRESIDENTE
REALE GIUSEPPE	521
FRANCO PASQUALE	(E approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani e Giugni Lattari Jole: Modifiche al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni ed interpretazioni, ed al regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti gli organici dell'istruzione elementare (929); Di Vittorio Berti Baldina ed altri: Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari (1179); Savio Emanuela ed altri: Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi (1688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge:

Cruciani e Giugni Lattari Jole: « Modifiche al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni ed interpretazioni, ed al regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 129, concernenti gli organici dell'istruzione elementare »; Di Vittorio Berti Baldina ed altri: « Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari »; Savio Emanuela ed altri: « Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e per il conferimento degli incarichi ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta della Commissione, abbiamo esaurito la discussione generale ed ascoltato le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo.

Le tre proposte di legge sottoposte al nostro esame trattano due temi: uno relativo all'abolizione della distinzione in posti maschili e posti femminili nelle graduatorie dei concorsi per le scuole elementari; l'altro relativo all'abolizione della distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili. Sul primo problema credo che si sia raggiunto un accordo generale. Sul secondo problema, invece, sussistitono delle divergenze di opinioni.

Proprio per tentare di conseguire un accordo anche su questa questione propongo di elaborare un testo unificato delle tre proposte di legge.

Propongo di adottare, come articolo 1, l'articolo unico della proposta di legge Savio Emanuela, n. 1688. Ne do lettura.

«È soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti, dei trasferimenti, del conferimento degli incarichi.

Tutte le norme in contrasto con la presente disposizione sono abrogate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Varie proposte sono state formulate per elaborare l'articolo 2 della legge. L'onorevole Caiazza ha presentato la seguente proposta: « E soppresso l'articolo 68 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 »; faccio presente che tale articolo prevede l'obbligo della distinzione delle classi secondo il sesso ove gli iscritti superino un certo numero.

Gli onorevoli Levi Arian Giorgina, Loperfido, Illuminati e Bronzuto hanno presentato la seguente proposta: « Nella scuola elementare le classi normalmente sono miste. L'articolo 68 del testo unico della scuola elementare 5 febbraio 1928, n. 577, è abrogato ».

Vorrei proporre una formulazione più generale, che ci ponga al riparo da eventuali insufficienze testuali, considerando che anche altre norme possono fare riferimento all'obbligo della distinzione delle classi secondo il sesso. La formulazione dell'articolo 2 che suggerisco è la seguente:

« Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili ».

BUZZI, *Relatore*. Sono d'accordo sulla formulazione proposta dall'onorevole Presidente.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono d'accordo sul testo proposto, purché con esso non si intenda sancire l'obbligo per i direttori didattici di fare classi miste. Come ho già affermato nella precedente seduta, occorre lasciare ai direttori piena libertà didattica.

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli Caiazza e Levi Arian Giorgina se insistono sui loro emendamenti.

CAIAZZA. Aderisco alla formulazione dell'articolo proposta dall'onorevole Presidente, e rinuncio alla mia in considerazione della precisazione fatta dall'onorevole Sottosegretario.

LEVI ARIAN GIORGINA. Sono d'accordo sul testo proposto dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo da me proposto.

(È approvato).

CODIGNOLA. Nell'articolo 1 della proposta di legge Di Vittorio Berti Baldina si poneva il problema della distinzione delle classi non soltanto secondo il sesso, ma anche secondo le condizioni economico-sociali. Ritengo che tale problema esista soprattutto nella scuola media e solo in minor misura nella scuola elementare. In secondo luogo, preso atto che il Governo ha dichiarato che la soppressione dell'obbligo della distinzione secondo il sesso non deve comportare l'obbligo per i direttori didattici di formare in ogni caso classi miste, penso che la Commissione debba esprimere una sua preferenza di ordine pedagogico; non possiamo esimerci dall'assumere una ben precisa posizione in ordine a tale questione. Dal momento che soprattutto nella scuola media si manifesta l'aberrante tendenza a distinguere le classi secondo il grado sociale, derivando tale tendenza dalla precedente distinzione tra scuola media e scuola di avviamento, ritengo che il Governo potrebbe accogliere un ordine del giorno che lo inviti ad emanare circolari alle autorità scolastiche periferiche allo scopo di ottenere la massima estensione del principio della coeducazione e inviti i dirigenti periferici a controllare che non si faccia in alcun modo una discriminazione al fine di formare classi socialmente omogenee.

È l'aspetto più grave in questo momento. Un ordine del giorno di questo genere, che inviti il Governo in tal senso, mi pare sarebbe lo strumento per esprimere la effettiva volontà della Commissione. È evidente che quando la Commissione ha abrogato la distinzione in classi ha voluto esprimere un certo tipo di indirizzo. Non ritengo di trasferire questa impostazione in una norma di legge; tuttavia deve restare qualcosa della nostra volontà e, pertanto, proporrò alla fine della discussione un ordine del giorno che metta in rilievo questa tendenza che si è manifestata in seno alla Commissione e gradirei il consenso di tutt ii colleghi, perché non vorrei dare all'ordine del giorno un carattere polemico; sarebbe bene che esso invece traesse forza da un consenso unanime.

Oltre all'esigenza della uguaglianza di età per gli uomini e per le donne in ordine all'accesso ai concorsi, ribadisco anche l'opportunità politica di elevare il limite di età per l'accesso a tali concorsi per tutti, in modo da ridurre la pressione inflazionistica che si manifesta negli istituti magistrali. È necessario elevare tale limite almeno di un anno, per evitare che, fra pochi mesi, si sia costretti a tornare sulla questione.

Riproporrò pertanto di portare a 21 anni il limite di età per l'accesso ai concorsi, fermo restando che non si può scendere al disotto dei 19 anni perché si tratta di risolvere una situazione alla cui realtà non potremmo sfuggire che per pochi mesi.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ho già risposto alle questioni da lei esposte in altra seduta cui ella non era presente.

Il punto è questo: o ci fidiamo reciprocamente delle nostre intenzioni, oppure no. In quest'ultimo caso non si può accogliere un ordine del giorno nel senso da lei proposto. He già spiegato le ragioni del diniego.

Quanto ad una norma obbligatoria in ordine alle due questioni sorte in seno alla Commissione, se con il termine coeducazione intendiamo il rivolgersi contemporaneamente a bambini maschi e femmine siamo d'accordo; se invece intendiamo la coeducazione come criterio pedagogico (non parliamo di pedagogia di Stato), a questo non si deve obbligare. Se si vuole strumentalizzare ad un fine particolare...

CODIGNOLA. Non riesco a capire.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Faccio un esempio: l'educazione sessuale. È un campo talmente vasto...

CODIGNOLA. Questo si può fare per le classi distinte.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Già un'altra volta ho detto che anche con le classi miste si può non giungere alla coeducazione. Se non si è d'accordo, meglio non fare né in un modo né in un altro. Restiamo dunque nella norma di legge.

In secondo luogo, è importantissima per la scuola elementare la norma che riguarda la libertà del direttore didattico. Ella, onorevole Codignola, vuole l'autogoverno nella scuola, ma solo nella scuola superiore, nelle medie e nelle Università, mentre nelle scuole elementari i direttori didattici dovrebbero prendere ordini dall'alto.

Per le suddette ragioni, come rappresentante del Governo, non accolgo l'ordine del giorno Codignola.

Quanto poi alla discriminazione sociale, essa non ha niente a che fare con le classi

distinte e non si verifica nella scuola elementare; semmai è proprio la classe mista che si offre a discriminazioni, perché si fa una selezione con l'idea di poter prendere bimbi dei due sessi appunto in base a delle distinzioni. Lo so per esperienza personale.

Le discriminazioni avvengono in quanto la situazione della scuola elementare è quella che è; a volte in un paese c'è un'unica scuola ed un tempo si suddividevano i bambini, nell'ambito della stessa scuola non tanto in base al livello sociale quanto al livello intellettuale. Si tratta di un criterio che non ha ragion d'essere riguardo alle classi miste, naturalmente. In definitiva, io penso che, lasciando libertà ai direttori didattici, questi potranno, a seconda dei casi, fare delle classi miste oppure no; ma imporre il criterio pedagogico non mi sembra opportuno.

CODIGNOLA. Vorrei aggiungere poche parole.

Circa il primo punto, mi dispiace che il Governo immagini che ci sia un secondo fine, perché se ci fosse lo direi.

Io sono persuaso che l'educazione moderna debba essere coeducazione, cioè bambini e bambine devono essere educati insieme. Ora, se si parlasse di educazione sessuale, ci potremmo dividere secondo le nostre diverse opinioni; ma non è questo il punto. Non credo che il ministero voglia favorire le classi separate; il problema è un altro.

Noi, come Commissione legislativa, abbiamo il dovere di favorire l'elevazione del costume, anche senza obblighi legislativi, attraverso ordini del giorno che facilitino il compito di portare il costume a livelli superiori.

L'ordine del giorno può essere formulato nel modo più ampio, nel senso di invitare il Governo a favorire, nell'ambito della scuola elementare e media, la coeducazione.

Credo che in tal modo esso non dovrebbe suonare offesa per nessuno, ma anzi potrebbe agevolare l'azione di Governo.

Solo in questo senso insistiamo su tale impostazione. Penso che la Commissione possa di comune accordo formulare il testo dell'ordine del giorno.

Quanto alla questione della discriminazione sociale, con ragione l'onorevole Sottosegretario ha affermato che essa si verifica soprattutto nella scuola media, in quanto la maggiore « anzianità » della scuola elementare ha consentito il venir meno di tale distinzione. Riconosco che il problema non è strettamente connesso a quello delle classi maschili e femminili, ma, poiché la Commissione è d'accor-

do, non dovrebbe sussistere alcuna difficoltà per la formulazione di un ordine del giorno che inviti il Governo a scoraggiare esplicitamente a qualsiasi livello scolastico o, se vogliamo, in tutta la scuola dell'obbligo, qualsiasi tendenza diretta alla formazione di classi socialmente omogenee.

Eventualmente si potrebbero formulare due distinti ordini del giorno.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sarei favorevole all'accoglimento di un ordine del giorno relativo all'abolizione di ogni discriminazione sociale, qualora si trovasse di comune intesa una formulazione.

Non potrei invece accogliere un ordine del giorno che invitasse il Governo ad attuare al massimo il principio della coeducazione, perché ciò vorrebbe dire imporre l'obbligo di un criterio pedagogico.

Per quanto riguarda l'articolo 3, rammento che il deputato Codignola aveva preannunciato, nel corso della discussione generale, e ha testé ripreso, una proposta intesa ad elevare a 21 anni, per gli insegnanti di ambedue i sessi, l'età minima per l'accesso all'insegnamento.

Allo stesso problema si riferisce l'articolo 3 della proposta di legge Di Vittorio Berti Baldina n. 1179.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo 3 della proposta n. 1179:

« Possono partecipare ai concorsi magistrali tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti stabiliti dalla legge, abbiano compiuto il 18º anno di età o che lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito ».

BUZZI, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 3 nel testo della proposta di legge Di Vittorio Berti Baldina, in quanto esso, prevedendo il limite di età di 18 anni stabilisce un criterio di parità tra uomini e donne. Resta impregiudicata la questione sollevata dall'onorevole Codignola, che è da porre in relazione alla futura riforma della scuola magistrale.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono favorevole all'approvazione dell'articolo 3 nel testo letto dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 della legge, rappresentato dal corrispondente articolo 3 della proposta di legge Di Vittorio Berti Baldina.

(È approvato).

L'articolo 4 dovrebbe ospitare la cosiddetta norma transitoria, della quale si è parlato in sede di discussione generale e che i deputati Savio Emanuela da una parte, Bronzuto dall'altra, propongono di formulare in modo diverso. Gli onorevoli Savio Emanuela, Racchetti e Titomanlio Vittoria propongono:

« I posti maschili, non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1963, n. 1900, per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti donne secondo l'ordine della graduatoria femminile ».

Gli onorevoli Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Illuminati ed altri propongono invece il seguente articolo:

« I posti di tipo maschile attribuiti dal concorso di cui all'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1963, n. 1900, non conferiti per mancanza di vincitori di sesso maschile, sono considerati di tipo misto, ed assegnati alle insegnanti comprese nelle graduatorie femminili e miste ».

Si tratta di scegliere il testo.

REALE GIUSEPPE. Sono d'accordo sulla sostanza degli emendamenti, ma ritengo che sarebbe opportuno prevedere una data, un termine iniziale; sarebbe cioè opportuno prevedere l'assegnazione di questi posti dal 1º ottobre 1965. Infatti si tratta di una norma che favorisce non le vincitrici di un concorso, ma coloro che sono state giudicate idonee; assegnare subito questi posti significherebbe sottrarli agli insegnanti di ruolo che potrebbero · servirsene per eventuali trasferimenti. Sono d'accordo sul principio che questi posti debbano essere assegnati alle idonee, ma dopo eventuali trasferimenti di insegnanti di ruolo. Dobbiamo adottare i criteri stabiliti per gli altri concorsi.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Occorre distinguere tra posti e sedi; le sedi disponibili per i trasferimenti conservano la loro disponibilità. È il Provveditorato che assegna alle sedi scoperte le maestre nominate.

PRESIDENTE. Si tratta di vedere quale dei due emendamenti sia più chiaro.

BUZZI, *Relatore*. I due emendamenti sono uguali. Credo che l'onorevole Savio suggerisca un connubio.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio fare un unico emendamento Savio-Bronzuto.

TITOMANLIO VITTORIA. Non si potrebbe sostituire alle parole « insegnanti donne » la parola « maestre » ?

PRESIDENTE. Si era usata quella dizione per chiarire che, naturalmente, non si deve trattare di insegnanti maschi. Comunque possiamo dire semplicemente « alle insegnanti ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Savio-Bronzuto sostitutivo all'articolo 4 della legge nel seguente testo:

« I posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale n. 1900 del 31 luglio 1963, per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti secondo l'ordine della graduatoria femminile ».

(E approvato).

La proposta di legge n. 1179 contiene anche la seguente norma transitoria:

« La disposizione dell'articolo 2, secondo comma, si applica ai concorsi magistrali, alle graduatorie per incarichi e trasferimenti e a tutti i provvedimenti riguardanti il personale insegnante della scuola elementare che siano in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

Il secondo comma dell'articolo 2 citato dice: « i concorsi, gli incarichi, i trasferimenti e tutti i provvedimenti riguardanti il personale insegnante della scuola elementare sono regolati da un'unica graduatoria di merito ».

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per quanto riguarda i trasferimenti in atto bisogna vedere quando la legge entrerà in vigore, perché il ministero non può procrastinare i trasferimenti, essendo state le date collegate tutte fra loro dopo attenti studi.

Pertanto tutti i trasferimenti saranno attuati entro il 1º ottobre e la legge potrà essere applicata solo se sarà entrata in vigore entro la data suddetta.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire questo punto. Non comprendo bene il significato di questa norma.

La legge entra in vigore automaticamente dopo un certo numero di giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*. Si vuole che questa legge entri in vigore prima? No. E allora qual è il significato della norma? Si sa che tutte le leggi, quando entrano in vigore, bloccano la situazione precedente.

TITOMANLIO VITTORIA. Si deve considerare come articolo, non come norma transitoria.

PRESIDENTE. Vogliamo dire che la norma entra in vigore il giorno successivo?

CAIAZZA. Signor Presidente, sono contrario a questa sua proposta, perché volevo

iv legislatura — ottava commissione — seduta dei. 17 febbraio 1965

proporre l'entrata in vigore della legge per l'anno scolastico 1965-66.

PRESIDENTE. Potremmo guadagnare 15 giorni dicendo che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

BUZZI, *Relatore*. Dati i termini molto rigidi, anche 15 giorni possono fare gioco. È tutto quello che possiamo fare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seguente formulazione dell'articolo 5:

ART. 5.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

Propongo e metto in votazione il seguente titolo per il provvedimento: « Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari, per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali ».

(È approvato).

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La Camera, nell'approvare la proposta di legge nn. 929 - 1179 - 1688, invita il Governo a richiamare le autorità scolastiche periferiche perché sia rigorosamente evitata, in tutta la fascia della scuola dell'obbligo, la formazione di classi distinte in base alla provenienza sociale degli alunni ».

CODIGNOLA, FRANCO PASQUALE.

« La Camera, nell'approvare la proposta di legge nn. 929 - 1179 - 1688, invita il Governo a farsi interprete presso le autorità scolastiche periferiche degli orientamenti espressi dalla VIII Commissione Istruzione sulla utilità di facilitare la formazione di classi miste in tutta la scuola dell'obbligo ».

CODIGNOLA, FRANCO PASQUALE.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Come invito e come facilitazione (devo però dichiarare che non vedo in che modo si faciliti) posso accettare i due ordini del giorno, precisando che resta piena la libertà dei direttori didattici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo ordine del giorno Codignola-Franco Pasquale.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo ordine del giorno Codignola-Franco Pasquale.

(È approvato).

L'onorevole Reale Giuseppe ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, nell'approvare la proposta di legge n. 929 - 1179 - 1688, invita il Governo a voler considerare l'opportunità di promuovere provvedimenti anche legislativi che giovino, nel passaggio da una situazione legislativa all'altra, agli insegnanti di sesso maschile ».

REALE GIUSEPPE. Nel corso della discussione è emerso l'unanime parere della Commissione che l'abolizione della distinzione dei posti reca un certo danno agli insegnanti di sesso maschile. Il mio ordine del giorno riguarda quegli insegnanti che avendo conseguito l'idoneità non sono entrati in ruolo o che avendo al loro attivo molti anni di insegnamento sono da considerare in una situazione particolare.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accoglie l'invito a pensare in altra sede ad un provvedimento per gli insegnanti che abbiano al loro attivo molti anni di servizio, ma invita a riflettere che non solo gli insegnanti di sesso maschile possono trarre qualche svantaggio dal provvedimento in esame, perché tra i maestri che hanno 10 o 15 anni di servizio e che non hanno vinto il concorso ci sono anche donne. Ora, se il Governo accogliesse l'invito contenuto nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Reale, attuerebbe una ingiusta discriminazione.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Reale sul fatto che gli ordini del giorno si presentano per invitare il Governo a tener presenti certe situazioni nell'applicazione della legge, non a prendere iniziative legislative, in quanto l'iniziativa legislativa appartiene ad ogni deputato.

REALE GIUSEPPE. Ma attraverso un ordine del giorno è possibile conoscere la posizione del Governo anche in ordine all'iniziativa legislativa.

PRESIDENTE. Accantoniamo per il momento l'ordine del giorno dell'onorevole Reale.

Gli onorevoli Rampa, Caiazza, Borghi ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno: «La Camera, nell'approvare la proposta di legge n. 929 - 1179 - 1688, considerato che in conseguenza della unificazione delle graduatorie dei concorsi magistrali,

giustificata dai motivi costituzionali e sociali messi in evidenza dalla discussione generale, insorgono esigenze obiettive che riguardano la presenza degli insegnanti nella scuola elementare, invita il Governo a promuovere iniziative anche in relazione alla proposta di legge riguardante l'assunzione in ruolo degli insegnanti, in discussione presso la stessa Commissione, per l'appagamento delle esigenze suddette ».

BORGHI. Come ho già detto nel corso della discussione generale, con l'approvazione della proposta di legge in esame insorgeranno determinati problemi; pertanto è opportuno che il Governo promuova iniziative in favore degli insegnanti che trarranno qualche svantaggio dall'applicazione di tale provvedimento. Poiché nella proposta di legge n. 426 si prevede una graduatoria unica, è evidente che l'ordine del giorno comprende gli insegnanti di ambo i sessi.

PRESIDENTE. Pertanto la formulazione potrebbe essere:

« La Camera,

nell'approvare la proposta di legge numero 929 - 1179 - 1688, considerato che in conseguenza dell'approvazione della proposta di legge relativa all'unificazione delle graduatorie dei concorsi magistrali, giustificata da motivi costituzionali e sociali messi in evidenza nella discussione generale, insorgono esigenze oggettive che riguardano la presenza degli insegnanti nelle scuole elementari,

invita il Governo

a promuovere iniziative anche in relazione alle proposte di legge, relative alla assunzione in ruolo degli insegnanti in discussione presso la stessa Commissione, per l'appagamento delle esigenze suddette ».

DE POLZER. Credo che l'ordine del giorno potrebbe essere modificato nel senso di dire « richiama il Governo ad assumere iniziative in relazione alla proposta di legge allo studio presso la Commissione ».

Però, a parte ogni altra considerazione, ritengo che quest'ordine del giorno dovrebbe essere presentato quando approveremo la proposta di legge Fabbri Francesco 426.

BUZZI, *Relatore*. Si potrebbe anche dire « insorgono esigenze oggettive che riguardano particolari categorie di insegnanti elementari fuori ruolo ».

BRONZUTO. Penso che potremmo impegnarci, dato che abbiamo in discussione la proposta di legge n. 426, ad ampliare i cri-

teri di sistemazione in ruolo degli insegnanti non di ruolo.

PRESIDENTE. Penso che la questione possa essere risolta formulando l'ordine del giorno nel modo seguente:

« La Camera,

considerato che in conseguenza dell'approvazione della proposta di legge nn. 929, 1179, 1688 relativa all'unificazione delle graduatorie dei concorsi magistrali, giustificata da motivi costituzionali e sociali messi in evidenza nella discussione generale, insorgono difficoltà oggettive che riguardano particolari categorie di insegnanti elementari fuori ruolo.

invita il Governo

a promuovere iniziative per l'appagamento delle esigenze suddette ».

REALE GIUSEPPE. Vorrei aggiungere al testo dell'ordine del giorno oltre alle parole « fuori ruolo » anche la parola « idonei ».

Per quanto riguarda il mio ordine del giorno, poiché esso rimane parzialmente assorbito nell'ordine del giorno Caiazza, Buzzi, Borghi e Rampa, e poiché mi è stato sufficiente porre in evidenza l'esistenza del problema, sono disposto a ritirarlo.

BRONZUTO. Approvando quest'ordine del giorno risulta evidente che noi, in un certo senso, andiamo ad infrangere quanto, dopo così lunga e ragionata discussione, abbiamo approvato pochi minuti fa, per dei presunti danni che si arrecherebbero alla categoria degli insegnanti.

Infatti ritengo che l'ordine del giorno così com'è formulato, non possa essere accolto, perché i problemi che riguardano gli insegnanti non di ruolo, sono già all'attenzione della Commissione. Ricordo infatti che un apposito Comitato ristretto sta esaminando la 426 e altre proposte analoghe.

Ritengo che in base a tali proposte noi potremmo adottare i provvedimenti che giudicheremo più idonei per l'immissione in ruolo degli insegnanti attualmente fuori ruolo. Pertanto penso che non vi sia necessità di approvare questo ordine del giorno, che viene ad inficiare un provvedimento tanto lungamente discusso e ormai approvato.

Sono certo quindi che è sufficiente l'impegno assunto da parte dei vari gruppi ad ampliare i concetti per l'immissione in ruolo degli insegnanti fuori ruolo.

VALITUTTI. Se ho ben capito, l'ordine del giorno ha come oggetto fondamentale le implicazioni dell'abolizione delle graduatorie

distinte e del principio, da tutti accettato, della parità. Vi sono effettivamente dei problemi dei quali anch'io mi sono reso interprete durante la discussione generale, sostenendo che, in conseguenza di questo giusto principio della parità, è implicito che dalla scuola elementare italiana possa sparire il contributo degli insegnanti uomini.

In vista di questo pericolo feci l'esempio di una norma generale, riguardante sia i maestri che le maestre, e che potrebbe evitare il pericolo che si teme. Avevo proposto infatti una riserva di posti conseguibili mediante concorso per soli esami. È mio convincimento che una simile norma debba essere più favorevole per gli insegnanti maschi, in quanto le donne sono in condizione di raccogliere maggiori titoli.

Ora, mi sembra che l'ordine del giorno si proponga proprio il fine di studiare tutte le misure tendenti ad evitare che si determini un altro squilibrio a danno degli insegnanti uomini. Se questo è il concetto, si tratta di esprimerlo più chiaramente, ma non vedo la ragione di opporci ad esso.

FRANCO PASQUALE. A parte l'oscurità della formulazione, che rischia di fare apparire oscura anche la discussione, che invece non lo è stata, in quest'ordine del giorno si dimostra di temere le conseguenze dannose che potrebbero derivare da un provvedimento equo e giusto che or ora abbiamo approvato. Il che dimostrerebbe che noi non ci dichiariamo del tutto convinti dell'opera svolta. Ecco il rischio che volevo mettere in evidenza: quello di far rientrare per altra via proprio quello che abbiamo abolito.

Desidererei quindi che fosse ritirato questo ordine del giorno, anche perché la materia è in discussione e potremo quindi, a tempo opportuno, proporre tutti gli ordini del giorno che avremo. Anche considerando i rischi che potrebbero derivare dalla proposta di legge ora approvata, in altra sede la presentazione di ordini del giorno tendenti ad evitare questi rischi avrebbe un diverso significato, mentre in questa sede alseremmo tutto ciò che abbiamo fatto finora e daremmo adito alla possibilità di far considerare il nostro lavoro come un lavoro confuso, ciò che non è stato.

L'argomento per ora si può quindi chiudere per essere ripreso in altra sede, dove la materia è ancora in discussione.

BUZZI, Relatore. Penso che riconducendoci alla natura politica della Commissione possiamo comprendere il significato ed il valore che può avere l'iniziativa in atto. C'è infatti una parte di noi (o noi tutti, se tutti approveranno l'ordine del giorno) che manifesta preoccupazioni per le conseguenze indirette che possono derivare da una decisione che pure intendiamo assumere in piena coscienza.

Non è la prima volta che la Camera, anche per provvedimenti legislativi di interesse ben maggiore di quello ora approvato, all'atto di votare ha raccomandato mediante ordini del giorno di tener conto di situazioni determinate che di per sé non rientrerebbero ne'lla materia del provvedimento.

Se l'ordine del giorno fosse rimasto nella formulazione originaria avrebbe potuto esser tacciato di oscurità, come temeva l'onorevole Franco Pasquale, ma così com'è adesso ha valore di sollecitazione all'esecutivo perché dia corso a provvedimenti per i quali è politicamente impegnato.

Si tratta di una serie di problemi che devono essere affrontati per le immissioni fuori ruolo nella scuola mediante una serie di provvidenze indicate dal Governo nelle linee direttive del piano sottinteso.

Per queste ragioni credo si possa sostenere l'ordine del giorno senza timore di contraddirci con le dichiarazioni precedentemente fatte e nei limiti della nuova formulazione.

SERONI. Noi siamo preoccupati per certe conseguenze dell'ordine del giorno. Dal punta di vista formale ritengo che bisognerebbe proporre un articolo aggiuntivo. Comunque, se ciò che gli onorevoli colleghi presentatori dell'ordine del giorno affermano corrisponde a verità, noi ci troviamo ad approvare una legge senza esserne convinti e ha quindi ragione l'onorevole Franco Pasquale.

In secondo luogo, se non sono male informato, sono sottoposti alla nostra Commissione provvedimenti attraverso i quali si potrebbero inserire le richieste in questione. In certo senso l'ordine del giorno si rivolge più che al Governo alla Commissione perché siano portati avanti i provvedimenti suddetti e mi sembra perfettamente inutile rivolgere ordini del giorno a noi stessi prendendo come falso obiettivo il Governo.

PRESIDENTE. Ma la parte dell'ordine del giorno che invitava il Governo a promuovere iniziative in ordine a proposte di legge è stata soppressa.

SERONI. È certo comunque che l'ordine del giorno approvato in questa sede darebbe alla pubblica opinione la sensazione di un « mettere le mani avanti » per quanto riguarda l'avvenire.

Per queste ragioni ribadisco l'impossibilità da parte nostra di votare a favore dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si sta trovando la forma

per evitarlo.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli commissari di negare nel momento stesso dell'approvazione il principio che la legge afferma sono state già ripetutamente espresse da me che in questo momento rappresento il Governo. E per i suddetti motivi mi sono opposta all'accoglimento di un ordine del giorno di questo genere.

Quali sono poi le oscure situazioni che si vengono a creare? Le conosciamo tutti molto bene: sono quelle dei maestri anziani che insegnano da tanti anni e che si trovano scalzati dai loro posti con l'immessione degli idonei.

La Commissione potrebbe anche proporre di introdurre una norma transitoria, ma dal momento che è in discussione un provvedimento di carattere generale, una norma transitoria potrebbe non essere ben collocata nel quadro generale.

Il Governo può accogliere un ordine del giorno che lo inviti a promuovere iniziative dirette a sodisfare esigenze particolari.

PRESIDENTE. Credo di accogliere la esigenza generalmente partecipata dalla Commissione formulando l'ordine del giorno nel modo seguente:

« La Camera,

considerato che in rapporto alla retta applicazione delle norme contenute nella proposta di legge n. 929-1179-1688 relativa alla unificazione della graduatoria nei concorsi magistrali, norme giustificate peraltro dai motivi costituzionali e sociali posti in evidenza nel corso della discussione generale, possono insorgere esigenze obiettive riguardanti particolari categorie di insegnanti elementari fuori ruolo,

invita il Governo

a promuovere apposite iniziative atte ad appagare tali esigenze ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

TITOMANLIO VITTORIA. Dichiaro di considerare sodisfatte, attraverso l'approvazione del provvedimento, le istanze contenute nella mia proposta di legge n. 249.

Discussione del disegno di legge: Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme concernenti taluni servizi di competenza della Amministrazione statale delle antichità e belle arti », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 ottobre 1964.

Informo che la V e la VI Commissione hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Bertè ha facoltà di svolgere la relazione.

BERTE, Relatore. Onorevoli colleghi, mi limiterò a ripercorrere le linee generali della relazione che ebbi modo di svolgere allorché il provvedimento figurava all'ordine del giorno della nostra Commissione in sede referente.

Non ritengo di dovermi soffermare a lungo a porre in evidenza la situazione, ancora arretrata, nella quale si trovano vari servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti. Tutti riconoscono l'impellente necessità di adeguare l'amministrazione statale, nel complesso settore delle antichità e delle belle arti, all'esigenza di svolgere un'azione moderna ed efficace, in armonia con lo sviluppo della cultura verificatosi in questi ultimi anni, con l'aumentato interesse per l'arte e, in particolare modo, con lo sviluppo del turismo. Per poter adempiere ai suoi scopi, per difendere il patrimonio artistico ed il paesaggio, l'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, a causa dell'assenza di adeguate norme e misure e per la insufficienza di mezzi, ha dovuto ricorrere a forme particolari di gestioni fuori bilancio.

Gli onorevoli colleghi sanno che con la legge 26 aprile 1964, n. 310, è stata posta in essere una Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; nella stessa legge istitutiva della Commissione, all'articolo 3, è detto che la Commissione riferirà al Ministro della pubblica istruzione con apposita relazione, da rendersi pubblica entro 9 mesi dal provvedimento di nomina. Ed entro sei mesi dalla consegna della relazione il Governo presenterà al Parlamento gli schemi di provvedimenti legislativi che riterrà necessario proporre per dare opportuna sistemazione all'intero settore. È dunque da attendersi che l'intero settore, così importante, venga profondamente ristrutturato.

Al momento, però, non possiamo prevedere quali saranno le conclusioni della Commissione d'indagine, né siamo in grado di fare previsioni sui modi con i quali la Commissione intenderà riordinare l'intera materia. Sta di fatto, però, che gli inconvenienti che l'Amministrazione statale delle antichità e belle arti incontra, per la mancanza di adeguate norme, sono così gravi. che diventa, nel frattempo, urgente, dare una prima e parziale sistemazione al settore, nel modo precisato da questo disegno di legge, che per altro ci viene trasmesso dal Senato alquanto modificato nei confronti del testo originario.

In sostanza, il disegno di legge governativo si prefiggeva tre scopi: eliminare tutte le gestioni fuori bilancio, autorizzate o meno dalla legge; regolare alcuni servizi in passato gestiti fuori dal bilancio; definire quelle situazioni che sono state create dalle gestioni fuori bilancio, con particolare riguardo a quelle che sono le responsabilità patrimoniali verso l'erario.

Questi sono i tre scopi del disegno di legge presentato dal Governo al Senato. Il Senato ha apportato delle modificazioni piuttosto importanti e notevoli. Innanzi tutto, ha ritenuto di lasciare tempo per una più approfondita meditazione su taluni problemi; ma sopratutto ha voluto lasciare alla Commissione di indagine tutti quegli argomenti che riguardano gestioni fuori bilancio previste da norme giuridiche.

L'articolo 1 del testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, infatti, afferma la soppressione solo delle gestioni fuori bilancio no npreviste da provvedimenti legislativi.

Le gestioni fuori bilancio previste con atti normativi sono le seguenti: regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, concernente il nuovo ordinamento delle sovraintendenze alle belle arti, che, all'articolo 15, riconosce le Casse di soccorso, le cui attività gli onorevoli colleghi conoscono. Ripeto che il testo presentato dal Governo prevedeva l'abolizione di tali norme e la ristrutturazione del settore, ma il Senato ha ritenuto di rinviare il tutto alle decisioni della Commissione di indagine.

PRESIDENTE. È uno dei provvedimenti da affrontare con maggiore urgenza.

BERTE, Relatore. C'è poi il regio decreto 15 novembre 1928, n. 2861, concernente norme per le indennità al personale che compia visite, per ragioni di servizio, richieste da privati, e l'articolo 133 del regolamento, approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, poi modificato dal regio decreto 19 settembre 1920, n. 1766, relativo alle verifiche fuori uf-

ficio per l'esportazione di oggetti d'antichità e d'arte.

Ho citato tutto questo per porre in rilievo come, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, rimangano fuori dalla discussione importanti gestioni fuori bilancio in attesa dei risultati della Commissione di indagine.

Vi è comunque da rilevare che, se è vero che la soppressione è per il momento limitata alle gestioni fuori bilancio, non previste da norme giuridiche, è altrettanto vero che si fa obbligo di presentare i conti giudiziali, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; ciò, ovviamente, al fine di assicurare i necessari controlli.

Mi sembra, a questo punto, che valga la pena di aggiungere ancora qualche concetto. Per ciò che riguarda la sanatoria, che viene affermata con questo provvedimento, non vi è distinzione tra gestioni autorizzate o meno: tutte quelle previste dall'articolo 1 sono soggette alla disciplina della sanatoria. L'articolo 11 dice, infatti: « Delle somme comunque affluite alle sopraddette gestioni dell'Amministrazione della pubblica istruzione e degli Istituti da questa dipendenti, deve essere data giustificazione ». Mi permetterei di suggerire di non modificare alcunché, per non dover poi rinviare il testo al Senato. Però andrebbe detto, per evitare possibili equivoci, che la disposizione riguarda tutto ciò di cui si parla all'articolo 1.

Il testo del Senato porta delle innovazioni anche per la parte che riguarda taluni servizi. Io vorrei invitare gli onorevoli colleghi ad osservare con attenzione l'articolo 5. Si è voluto proporre una disciplina apposita per le riprese fotografiche negli istituti statali di antichità e belle arti e nei luoghi di interesse artistico o storico, di proprietà o in consegna allo Stato. Detta disciplina è ispirata al principio di facilitare tali riprese a scopo esclusivamente artistico o culturale per le quali si abolisce il versamento di un canone che deve essere invece corrisposto per le riprese fotografiche a scopo di lucro, o comunque per fini che non siano esclusivamente artistici e culturali.

Mi sembra che valga anche la pena di mettere in evidenza la portata dell'ultimo comma dell'articolo 5: « È vietato l'esercizio dell'attività professionale di fotografo, nell'interno dei predetti Istituti e luoghi, per ritrarre persone, manifestazioni od avvenimenti ». È chiaro che la disposizione intende vietare l'esercizio in via continuativa e in maniera stabile, non certo quello autorizzato di volta in volta per le singole manifestazioni.

Ritengo, onorevoli colleghi, di avere introdotto la discussione del disegno di legge sui problemi di carattere generale e su qualche aspetto che a mio avviso meritava fin da principio qualche precisazione. Preferirei rinviare chiarimenti e commenti di carattere tecnico sui diversi argomenti al momento della discussione dei singoli articoli del disegno di legge. Concludo pertanto invitando la Commissione ad esprimere parere favorevole al disegno di legge in esame,

Comunque, come i colleghi ricorderanno, durante la discussione in sede referente sono emerse delle preoccupazioni, condivise dall'intera Commissione, la quale si è trovata d'accordo circa la soppressione delle gestioni fuori bilancio del Ministero della pubblica istruzione e circa l'opportunità di dar luogo a provvedimenti che, nel modo più rapido possibile, realizzassero una sanatoria per quei funzionari che proprio per aver difeso il patrimonio artistico nazionale sono venuti a trovarsi (come è stato messo in evidenza anche in altre discussioni) in gravi difficoltà.

Sono sorte invece preoccupazioni in ordine alla strutturazione del disegno di legge, che a molti componenti la Commissione era parso un po' troppo analitico e ricorrente, in alcuni punti, a disposizioni più di natura regolamentare che legislativa. Per questo motivo è stata nominata una Sottocommissione, la quale ha in verità lavorato con molta diligenza e ha predisposto tutta una serie di emendamenti che gli onorevoli colleghi possono riscontrare nel testo ciclostilato a loro disposizione.

Non ritengo che sia il caso di illustrare dettagliatamente i motivi che hanno spinto a questi emendamenti. Mi riservo di farlo allorché si discuteranno gli articoli, ma mi sembra che siano così chiari che probabilmente non vi sarà neppur bisogno di illustrarli.

Mi limito soltanto ad alcune considerazioni sui più significativi emendamenti.

Nel testo proposto dalla Sottocommissione, tutte le volte che in ordine alla soppressione delle gestioni fuori bilancio il testo originario parlava di « provvedimenti legislativi », si è sostituita a questa la dizione « norme giuridiche »; e ciò perché le gestioni fuori bilancio sono originate dal decreto legislativo 31 dicembre 1923, n. 3164; le norme sulle indennità spettanti al personale che compie per ragioni di servizio visite richieste dai privati derivano dal decreto del 1928, n. 1961; e così pure le norme riguardanti le visite fuori servizio ad opere d'arte da esposizione, e così via.

Debbo dire che la Sottocommissione si è proposta di stralciare e togliere tutto ciò che aveva carattere regolamentare, ma si è accorta che taluni articoli o taluni commi di carattere regolamentare erano stati stabiliti da precedenti leggi e che, quindi, occorrevano nuove leggi per modificarli.

Fedele allo spirito con cui la Sottocommissione fu nominata, abbiamo cercato di eliminare dal testo ogni appesantimento per raggiungere una semplificazione d'ordine legislativo, in vista anche di un'agevolazione delle attività culturali, che devono muoversi con grande libertà.

Devo dire che, dopo le decisioni prese all'unanimità dalla Sottocommissione, i singoli suoi componenti si sono trovati d'accordo, in incontri separati, sull'opportunità di modificare – per ragioni di coordinamento – l'articolo 9 anche nel testo della Sottocommissione, in analogia a quanto disposto dall'articolo 6. Presenterò a tale riguardo l'emendamento al momento opportuno.

Ancora: la Sottocommissione aveva deciso di sopprimere l'articolo 10. Mi sembra però che sia il caso di lasciare in vita questo articolo.

PRESIDENTE. In fondo, l'articolo 10 dice che in caso di conflitto di funzioni fra due amministrazioni decide il Ministro. Ma questo si sapeva già, come si sa anche che in caso di disaccordo decide il Consiglio dei ministri.

BERTE, Relatore. Il motivo per cui noi oggi riproporremo il mantenimento dell'articolo 10, è che, in caso di conflitto tra organi periferici dell'Amministrazione delle finanze e quelli della pubblica istruzione, se non vi fosse l'articolo 10 la decisione spetterebbe al Ministro delle finanze. Invece, per l'articolo 10 diventa competente anche il Ministro della pubblica istruzione; e la Sottocommissione ritiene che la presenza del Ministro della pubblica istruzione sia indispensabile proprio per garantire snellezza di procedure in una prospettiva di valorizzazione dell'aspetto artistico di questi problemi.

Concludo questa mia breve introduzione ricordando che la Commissione per la tutela del patrimonio artistico provvederà poi a quei provvedimenti volti a dare un'organica strutturazione al settore.

Mi sembra inutile raccomandare agli onorevoli colleghi la necessità dell'approvazione del presente disegno di legge, data la sua importanza, nonostante la limitatezza del suo contenuto.

PRESIDENTE. Sono molto grato a lei, onorevole Relatore e al Comitato ristretto, che mi pare abbia svolto un buon lavoro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARANGONE. Mi compiaccio del fatto che questa norma porterà un po' d'ordine nell'attuale disordine amministrativo, da cui hanno tratto vantaggio solo coloro che sono riusciti ad accumulare una fortuna a spese dello Stato mediante la riproduzione di opere d'arte. Gli editori di cartoline illustrate a colori hanno guadagnato cifre valutabili in miliardi nell'ultimo periodo del dopoguerra, divulgando le nostre opere d'arte, a scopo di lucro, in tutto il mondo, senza che lo Stato ne traesse alcun vantaggio. Si è trattato di una forma di propaganda di colossali dimensioni. Ho già avuto occasione di sostenere che non è l'E.N.I.T. l'organo più idoneo alla propaganda turistica del nostro Paese; questa industria di carattere privato della cartolina è stata utile, ma non ai fini che si propone il provvedimento in esame.

Inoltre con il provvedimento in esame si raggiunge anche lo scopo di arricchire la pubblicistica dei musei ed, in genere, degli istituti che conservano opere d'arte. Come certo i colleghi sanno, attualmente esiste una situazione anacronistica e medioevale, per la quale la sovrintendenza di un museo o di una zona archeologica non ha in capitolo la voce « fotografie a colori o diapositive » e non può quindi servirsi del proprio fotografo di fiducia per la divulgazione a colori delle opere d'arte. Non siamo pertanto in grado, in occasione del rilancio di una stagione turistica, di tenere un ciclo di conferenze corredato dalla trasmissione di diapositive o film a colori delle nostre opere d'arte, perché presso le sovrintendenze esistono solo fotografie in bianco e nero di un certo formato stabilito a norma di legge. Ecco perché il provvedimento prevede la richiesta da parte del sovrintendente di un duplicato delle fotografie e delle diapositive a colori eseguite a scopo di lucro.

Quando ci troviamo di fronte ad un'opera d'arte restaurata, come possiamo stabilire il risultato ottenuto con il restauro in base a fotografie in bianco e nero? Come abbiamo potuto vedere dalle riproduzioni di opere d'arte fatte dai rotocalchi, il colore permette di riprodurre l'opera d'arte senza alterarne il senso originario.

Il provvedimento in esame comporta forse un eccesso di burocrazia, tuttavia ritengo che su questa materia sia opportuno vigilare attentamente, perché altrimenti diviene oggetto di speculazione privata senza beneficio alcuno dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Desidero anzitutto ringraziare il comitato ristretto che ha realizzato uno snellimento del testo del provvedimento. Ritengo opportuno però che si modifichi l'articolo 9 e si ripristini l'articolo 10, poiché altrimenti si darebbe luogo ad una confusione di poteri che potrebbe costituire motivo di disaccordo tra le organizzazioni periferiche.

Prego la Commissione di voler approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1:

« Sono soppresse tutte le gestioni non previste da provvedimenti legislativi, esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti e presso gli Istituti da questa dipendenti.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate alla data di pubblicazione della legge medesima saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le somme pertinenti alle stesse gestioni conseguite dopo la data di pubblicazione della presente legge.

Per le gestioni speciali previste da provvedimenti legislativi, il Governo provvederà, nei termini di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310. Di tali gestioni deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

A questo articolo il Comitato ristretto propone di sostituire, nel primo comma, le parole « provvedimenti legislativi » con le parole « norme giuridiche ».

VALITUTTI. Credo che l'espressione « norme giuridiche » che viene a sostituire quella che usualmente troviamo in tutti i testi di legge, sia inesatta. Cosa vuol dire?

Vorrei sapere qual è, se mai esiste, la ragione per la quale invece della parola « legge » si vogliono usare le parole « norme giuridiche ».

Si dovrebbe dire « sono soppresse tutte le gestioni non previste dalla legge ».

PRESIDENTE. Che l'espressione « norme giuridiche » sia del tutto impropria è vero. Però il Relatore osservava che vi sono alcune

gestioni istituite da legge ed altre da regolamenti.

VALITUTTI. Ma la parola «legge» è comprensiva anche dei regolamenti. Tuttavia penso che si potrebbe superare la questione dicendo « norme legislative e regolamentari ». In tal senso proporrei di emendare l'articolo 1.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Valitutti

PRESIDENTE. L'articolo 1, con le modificazioni proposte dal comitato ristretto e con l'emendamento proposto dall'onorevole Valitutti inteso a sostituire le parole « norme giuridiche » con le parole « norme legislative e regolamenari », risulta pertanto così formulato:

« Sono soppresse tutte le gestioni non previste da norme legislative e regolamentari esistenti presso l'Amministrazione della pubblica istruzione nel settore delle antichità e belle arti e presso gli Istituti da questa dipendenti.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le somme pertinenti alle suddette gestioni non erogate alla data di pubblicazione della legge medesima saranno versate in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Del pari saranno versate al capitolo di cui al precedente comma le somme pertinenti alle stesse gestioni conseguite dopo la data di pubblicazione della presente legge.

Per le gestioni speciali previste da norme legislative e regolamentari il Governo provvederà, nei termini di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 26 aprile 1964, n. 310. Di tali gestioni deve essere data giustificazione mediante la presentazione dei conti giudiziali, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

D) 144 ... 133 41 1 6

Dò lettura dell'articolo 2:

« Le somme elargite da Enti e privati per scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro del tesoro, assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle

somme stesso o, in mancanza, ad appositi capitoli ».

A questo articolo il comitato ristretto propone:

- 1) di inserire, dopo la parola « assegnate », la parola « immediatamente »;
- 2) di inserire, dopo le parole « lo stato di previsione », le parole « in corso »;
- 3) di aggiungere il seguente secondo comma: « le somme di cui al precedente comma non possono essere utilizzate in sede diversa da quello per il quale sono state elargite ».

L'articolo 2 con gli emendamenti proposti dal comitato ristretto risulta pertanto così formulato:

« Le somme elargite da Enti e privati per scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro del tesoro, assegnate immediatamente allo stato di previsione in corso della spesa del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli.

Le somme di cui al precedente comma non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite ».

. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 3:

« Il Ministero della pubblica istruzione può concedere, per ciascuna manifestazione culturale e ripresa cinematografica o televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna.

Per l'uso dei beni suddetti, per le riprese e per le prestazioni accessorie è dovuto un canone da determinarsi dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria, d'intesa con quelli del Ministero della pubblica istruzione, da versarsi prima dell'inizio dell'uso, tenuto conto, quanto all'ammontare, del carattere dell'attività che intende svolgere il concessionario.

L'amministrazione finanziaria, con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, provvede alla stipula ed alla approvazione delle relative convenzioni. Alla stipulazione delle convenzioni può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini esclusivamente culturali o artistici, indette da organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione o delle altre Amministrazioni statali, o comunque patrocinate dal Ministero della pubblica istruzione.

In tali casi deve essere data preventiva comunicazione, di volta in volta, al Ministero della pubblica istruzione ed all'Intendenza di finanza competente per territorio».

- Il Comitato ristretto propone di aggiungere il seguente comma fra gli attuali comma 4 e 5:
- « Non è dovuto alcun canone per i servizi televisivi che si propongano specificamente la illustrazione delle opere d'arte o del monumento ».

Propone inoltre di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Nei casi di cui ai due precedenti commi deve essere data di volta in volta comunicazione della concessione al Ministero della pubblica istruzione ed all'Intendenza di finanza competente per territorio ».

L'onorevole Codignola propone poi di sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Gli organi territorialmente competenti del Ministero della pubblica istruzione possono concedere gratuitamente, per ogni singola manifestazione culturale e ripresa cinematografica o televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbiano in consegna » .

CODIGNOLA. Vorrei sapere se nella dizione del primo comma, dove si dice « il Ministero della pubblica istruzione », si comprenda anche la sovrintendenza.

Da parte mia ritengo eccessivo che la domanda debba essere ogni volta rivolta al Ministero. Penso che, specialmente in casi di urgenza, torni opportuno attribuire alla sovrintendenza la facoltà di concedere permessi. Un'altra osservazione che si deve fare riguarda il quarto comma dell'articolo 3. Non mi sembra si possano ridurre i casi di manifestazioni aventi fini esclusivamente culturali e artistici solo a quelle indette dalle amministrazioni statali. Penso che si debba estendere l'agevolazione prevista dal quarto comma alle manifestazioni indette dagli enti pubblici territoriali, dagli enti morali eccetera. Teniamo presente che le manifestazioni di carattere artistico e culturale indette da questi ultimi sono frequenti e sarebbe veramente grave se gli edifici di proprietà dello Stato non fossero disponibili per questi enti.

Propongo pertanto il seguente emendamento: inserire dopo le parole « indette da organi centrali » le parole « nonché da enti pubblici territoriali e da enti morali ».

VALITUTTI. Quello che ha detto l'onorevole Codignola, in fondo, ha anticipato le mie riserve. Io ero un po' perplesso nei riguardi del penultimo comma relativo alla televisione, proposto dal comitato, e faccio questa considerazione: se il terzultimo comma esclude gli enti pubblici e gli enti territoriali, perché si deve esentare soltanto la televisione (che, oltre tutto, ha una gestione prospera) dal canone richiesto per l'uso di questi beni?

Pertanto, ove non si modificasse il terzulmo comma, mi opporrei all'approvazione del penultimo comma perché lo riterrei ingiusto.

BUZZI. Anch'io faccio le stesse osservazioni.

CAIAZZA. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Codignola, devo dire che preoccupazione del comitato ristretto (almeno per quel che mi ricordo) fu quella di lasciare al Ministero della pubblica istruzione un certo controllo (non dico discrezionalità, ma controllo) e quindi un potere d'intervento in ordine all'uso dei suoi beni patrimoniali.

Ci preoccupammo altresì di includere gli enti pubblici morali, ecc., usando la dizione « patrocinati dal Ministero della pubblica istruzione », perché per prassi anche le manifestazioni culturali promosse da enti pubblici, morali, ecc. si svolgono col patrocinio del Ministero della pubblica istruzione.

CODIGNOLA. Ma le manifestazioni dipendono dal Ministero della pubblica istruzione.

CAIAZZA. Sì, perché la competenza è del Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto poi riguarda l'osservazione dell'onorevole Valitutti circa l'esenzione della televisione dal pagamento del canone, debbo dire che quella norma fu inserita per favorire l'attività culturale-educativa e divulgativa della televisione: i servizi televisivi, non meno, ma anzi più delle stesse manifestazioni culturali, possono divulgare la conoscenza del patrimonio artistico nazionale, mettendo con esso a contatto l'opinione pubblica e i ceti popolari.

Credo di avere in tal modo chiarito agli onorevoli colleghi dianzi intervenuti i criteri seguiti dal comitato ristretto.

PITZALIS. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul secondo comma dell'articolo 3, là dove si parla dei « competenti organi della

Amministrazione finanziaria d'intesa con quelli del Ministero della pubblica istruzione ».

Io non vorrei che l'espressione « quelli del Ministero della pubblica istruzione » si riferisse soltanto agli organi centrali del Ministero stesso. Dovrebbe invece riferirsi agli organi provinciali competenti per territorio, appunto per evitare l'accentramento dei servizi di questo genere.

Per quanto riguarda il canone, anch'io sono del parere che la televisione debba pagarlo, in quanto il servizio risponde anche ad un interesse particolare dell'ente televisivo che, fra l'altro, si trova in condizione di dare la controprestazione.

Infine, anche accettando il testo del comitato, noto una contraddizione fra l'ultimo comma, là dove si dice che « deve essere data di volta in volta comunicazione della concessione al Ministero della pubblica istruzione», e il terz'ultimo comma che parla di manifestazioni « comunque patrocinate dal Ministero della pubblica istruzione». Se sono manifestazioni « comunque patrocinate dal Ministero », perché mai si deve dare comunicazione al Ministero stesso?

Mi pare che vi sia da «limare» questo testo, sia ai fini del decentramento del servizio, sia ai fini della tassazione da estendere anche alla televisione, sia ai fini dell'obbligo di comunicazione al Ministero.

SERONI. Sto per riaffacciare un dubbio che ho già manifestato in sede di comitato ristretto a proposito dell'esclusione delle manifestazioni indette da enti locali. La discussione finora svoltasi rafforza questo dubbio. In effetti la dizione « comunque patrocinate dal Ministero della pubblica istruzione » sembra troppo restrittiva e, dal punto di vista formale, potrebbe essere pericolosa. Avviene infatti molto spesso che enti, come l'Ente mostra permanente di Palazzo Strozzi in Firenze, indiicano grandi manifestazioni culturali e abbiamo bisogno di alcune prestazioni. Ora, di solito, queste manifestazioni hanno un comitato d'onore di cui fa parte il Ministro della pubblica istruzione, ma talvolta sono « patrocinate» dal Presidente della Repubblica. In questi casi questi enti verrebbero esclusi dalle disposizioni del provvedimento in esame. Sarebbe dunque opportuno studiare una formula che includa anche gli enti locali, gli enti morali, gli enti culturali.

VALITUTTI. Anche le associazioni culturali non riconosciute.

SERONI. Sarebbe altresì necessario trovare una formula che non escluda il patrocinio del Presidente della Repubblica. MARANGONE. Se accettassimo la formula « patrocinati dal Ministero », qualunque amministrazione chiederebbe lale patrocinio. La precisazione dell'onorevole Seroni si riferisce al patrocinio della Presidenza della Repubblica; tale estensione dovrebbe essere indicata nel provvedimento, come quella concernente gli enti pubblici. Se gli enti pubblici organizzano manifestazioni di una certa imponenza, possono chiedere ed ottenere il patrocinio della Presidenza della Repubblica.

Quanto al canone della TV, tutti sappiamo che questa è tanto ricca da potersi permettere di pagare un milione per sera l'esibizione di qualche « epilettico » cantante nazionale; quindi anche io ritengo che dovrebbe pagare il canone e sovvenzionare queste manifestazioni. Ma bisogna ricordare che gli organizzatori di manifestazioni culturali sono i primi ad invitare la TV perché intervenza e non si può certo pretendere il canone in questi casi, così come non lo si può pretendere dalla stampa e dai fotografi. La TV dovrebbe pagare il canone solo per le manifestazioni culturali di cui abbia avuto l'iniziativa.

PRESIDENTE. Credo che a questo punto sia opportuno fare qualche osservazione di carattere generale. Con questo articolo prevediamo la richiesta del consenso del Ministero per poter usare i beni dello Stato per manifestazioni culturali. Vi è però una certa contraddizione – è difficile negarlo – tra il desiderio che tale concessione avvenga gratuitamente per esigenze cultrali ed un certo fiscalismo tendente ad ottenere un guadagno da tali manifestazioni. Occorre ricordare che è uno dei doveri dello Stato il difendere la cultura; lo Stato spende per essa, non lucra su di essa.

Quando si tratta della televisione, è giusto stabilire che essa non debba pagare alcun canone, perché è nota l'importanza della televisione come mezzo potentissimo di diffusione della cultura. Dovremmo cercare di divulgare il più possibile le nostre opere d'arte, senza porre limiti o remore. Poco fa si diceva che molto si è guadagnato con le fotografie; certo Alinari ha guadagnato molto, ma ha anche compiuto opera di estrema utilità diffondendo in tutto il mondo le fotografie delle nostre opere d'arte. Se ciò che ha fatto Alinari lo avesse fatto lo Stato, non solo non avrebbe guadagnato niente, ma avrebbe speso molto.

Ritengo che si debba regolare il fiscalismo previsto da questo articolo. Il reddito dello Stato si limita a qualche migliaio di lire l'anno per queste manifestazioni culturali. Prego il Relatore ed il Sottosegretario di volerci aiutare a risolvere questa contraddizione.

BERTE, *Relatore*. Vorrei rispondere a tutte le obiezioni che sono state mosse a questo articolo.

Lo spirito che ha informato i lavori del comitato ristretto è stato quello di valorizzare il nostro patrimonio artistico, di incentivarne la diffusione e la conoscenza. Ma oltre a questo fine il comitato ristretto ha anche cercato di far sì che fosse evitato che sotto il vago termine di «cultura» potessero passare manifestazioni che con la cultura non hanno a che vedere.

Riconosco che questo termine è molto difficile da delimitare in quanto è quasi impossibile vedere dove essa comincia e dove finisce.

Noi abbiamo bisogno in realtà di valorizzare la cultura e di evitare che in questo provvedimento, per motivi di tutela, non venga data la concessione. Sono questi appunto i motivi che hanno spinto il comitato ristretto to tener valido nel testo del disegno di legge il concetto di patrocinio del Ministero della pubblica istruzione.

All'onorevole Codignola posso dire che le sovrintendenze sono corpo del Ministero della pubblica istruzione; infatti, in altri articoli del provvedimento si fa anche esplicito riferimento agli organi periferici. Pertanto l'obiezione riguardante le iniziative degli enti pubblici dovrebbe cadere, perché è logico pensare che dette iniziative avranno facilmente i, patrocinio del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Potremmo dire « nessun canone è dovuto per manifestazioni culturali e artistiche ».

BERTE, Relatore. Preferirei, dal momento che è difficile stabilire un « arbitrato » che decida del carattere più o meno culturale da attribuire alle singole manifestazioni, che nel provvedimento venissero aggiunte altre iniziative, tipo quelle di Università o quelle che sono patrocinate dalla Presidenza della Repubblica. Devo confessare che a me la paura il largo fiorire delle associazioni culturali. Non bisogna dimenticare, ripeto, che il concetto assai largo di cultura, permette di far rientrare nel provvedimento un'infinità di iniziative che di culturale non hanno nulla.

Per quanto riguarda poi la televisione, sono favorevole a che siano esonerati dal canone i servizi televisivi che si propongano effettivamente l'illustrazione dell'opera d'arte o del monumento. E ciò per un duplice ordine di motivi: in primo luogo perché così rendiamo possibile attraverso la legge, incentivare le trasmissioni televisive a contenuto culturale;

in secondo luogo, perché è giusto e doveroso mettere la televisione sullo stesso piano, ad esempio, di un giornalista qualsiasi, il quale, attualmente, può entrare dentro gli edifici e venire a contatto con le opere d'arte e diffonderne quindi la conoscenza col proprio giornale.

Ho ritenuto mio dovere far presenti questi problemi, nonché le difficoltà nelle quali appunto si è trovato il comitato ristretto nel formulare i propri emendamenti al disegno di legge n. 1782.

Concludo affermando che, se non diamo una adeguata e rapida soluzione al problema, dobbiamo rassegnarci al pericolo che molte associazioni, già esistenti o che sorgeranno si dichiarino culturali senza esserlo.

VALITUTTI. Sono favorevole per un allargamento dell'esenzione.

LOPERFIDO. Faccio presente che nel comitato ristretto, almeno per quanto riguarda la mia parte politica, ci si era molto preoccupati di pervenire ad un provvedimento che fosse il più possibile avverso ad ogni tipo di normativa di carattere accentratorio e che tendesse invece a snellire il funzionamento di questi servizi.

Malgrado questo nostro lodevole sforzo, il testo formulato dal comitato ristretto, attraverso una serie di emendamenti ai vari articoli, si presenta assai pesante. La ragione di ciò è che gli uffici del tesoro stanno esercitando pressioni, in forma veramente grave, nei riguardi di funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Ritengo che se volessimo fare un'opera di pura sintesi dovremmo abbandonare tutti questi articoli e formularne uno solo riguardante la soppressione delle gestioni speciali.

Ricordo che a questo proposito, insieme all'onorevole Seroni, mi sono adoperato per semplificare al massimo il meccanismo e per far restare soltanto la questione delle gestioni speciali.

La proposta che vorrei fare riguarda il problema della gratuità dei cosidetti servizi di cultura, lasciando, semmai la Commissione dovesse essere d'accordo, la distinzione fra scopo culturale e scopo di lucro. Quanto all'ultimo comma dell'articolo 3, lo conserverei, aggiungendovi però le seguenti parole: « esentando dal canone tutte le manifestazioni degli organi centrali e periferici e degli enti pubblici locali ».

PRESIDENTE. Ma se il Ministero dà la concessione riconosce implicitamente lo scopo culturale della manifestazione.

LOPERFIDO. Insisto perché si giunga ad un solo articolo.

PRESIDENTE. La difficoltà che nasce da questa legge dipende dal fatto che essa, come fu osservato per altre leggi, scende in alcuni dettagli talmente minuti da uscire dalla competenza della Commissione. Sebzra quasi un regolamento! In realtà oggi è difficile stabilire la differenza fra legge e regolamento, ma ora ci troviamo quasi a dover determinare delle tariffe, senza sapere neppure se una fotografia costa 10 o 15 lire.

BERTE, Relatore. Confermo che posso essere d'accordo a semplificare, ma avverto che bisogna stare attenti, nell'eliminare qualche comma che regola i rapporti con l'amministrazione finanziaria, a non lasciare in vita leggi precedenti che attribuiscono una competenza maggiore all'amministrazione finanziaria che non a quella della pubblica istruzione. Bisogna pensare che le leggi si possono modificare solo mediante altre leggi e non vorrei che si finisse per dire l'opposto di ciò che vogliamo. A mio avviso, il silenvio legislativo rende la questione più complessa, sopravvalutando l'intervento dell'amministrazione finanziaria.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Riguardo al quarto e quinto comma trovo fondate le osservazioni del signor Presidente e degli altri onorevoli colleghi i quali hanno eccepito che, dati i commi primo, secondo e terzo, è pleonastico il quarto comma poiché il Ministero ha la possibilità di controllare di volta in volta se si tratta di enti culturali, e se non lo sono non dà il suo consenso.

Quanto alla televisione, sono d'accordo con quanti hanno sottolineato il potere di questo mezzo divulgativo, anche perché la televisione ha cominciato ad intervenire alle manifestazioni culturali effettuando riprese e divulgando documentari. Credo quindi opportuno che non sia obbligata a pagare il canone.

Proporrei quindi di emendare il quarto comma nel seguente modo: « Nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini culturali o artistici, né per servizi televisivi che si propongano specificamente la illustrazione delle opere d'arte o del monumento », conservando l'ultimo comma, necessario nello stesso interesse degli enti culturali per ottenere l'esenzione dalle tasse, previa comunicazione all'intendente di finanza competente per territorio.

PRESIDENTE. Vorrei qualche chiarimento circa l'ultimo comma dove è detto che deve esser data comunicazione al Ministero.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La comunicazione deve essere fatta all'Intendente di finanza, non al Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Il canone quindi sarebbe dovuto solo per le manifestazioni non esclusivamente culturali. Ma secondo il primo comma, il Ministero della pubblica istruzione può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna solo per fini culturali.

CODIGNOLA Proporrei di ridurre l'articolo 3 a due soli commi:

« Gli organi territoriali competenti del Ministero della pubblica istruzione possono concedere gratuitamente...

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Onorevole Codignola, vorrei farle osservare che c'è necessità da parte del Ministero di coordinare i permessi all'accesso a monumenti, gallerie e mostre, in quanto, ad esempio, può essere negato l'uso del palazzo reale di Milano ed essere concesso quello di Palazzo Strozzi di Firenze per una stessa manifestazione. Il coordinamento è quindi necessario e so che i permessi sono concertati e rilasciati con la massima severità.

CODIGNOLA. Non vedo come possa verificarsi la possibilità di un incrocio di permessi, giacché è chiaro che se il Ministero concede un permesso, quest'ultimo dovrà passare attraverso la sovraintendenza che quindi ne è informata.

Perché si vuol togliere un'autonomia agli organi periferici?

Vorrei terminare di leggere i due commi sostitutivi che propongo:

« Gli organi territoriali competenti del Ministero della pubblica istruzione possono concedere gratuitamente per ogni singola manifestazione culturale, ripresa televisiva o cinematografica, l'uso dei beni dello Stato che abbiano in consegna.

Negli altri casi la eventuale concessione è subordinata al pagamento di un canone in base ad una tariffa determinata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle finanze ».

Non so se la Commissione si renda conto del fatto che l'attuale formulazione dell'articolo 3 contiene diverse incongruenze. In sostanza solo due casi si possono realizzare: o si tratta di manifestazione culturale, e tale deve essere giudicata dagli organi periferici; o non si tratta di manifestazione culturale, ed in tal caso sarà obbligatorio il pagamento di un canone prefissato.

È mai possibile che ogni volta si debba fare una convenzione? È necessario prevedere apposite tariffe.

PITZALIS. Sono d'accordo sulla semplificazione dell'articolo proposta dall'onorevole Sottosegretario. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'espressione « per le riprese e prestazioni accessorie »; perché per esse è dovuto un canone? Poniamo l'ipotesi che per 5 o 6 giorni si debba prestare Palazzo Venezia come sede di una manifestazione culturale; ciò comporta l'impiego di personale per la vigilanza, di tecnici per la installazione dei mezzi necessari, ecc.; queste prestazioni non possono essere pagate con i fondi della dotazione generale dell'Istituto delle belle arti, ma con il canone versato dagli organizzatori della manifestazione.

Queste situazioni devono essere regolate con legge, non con un regolamento. Ritengo che la formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario risolva ogni questione.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei aggiungere che se dovessimo rielaborare l'intero testo del provvedimento, che si basa sulle leggi e i regolamenti vigenti, dovremmo fare un lavoro di enorme portata, che accetterei di fare se fosse estremamente necessario. Vi prego di rinunciare all'optimum e di approvare il provvedimento in esame, in quanto è molto atteso dalle organizzazioni sindacali.

BERTE, Relatore. Sono d'accordo con l'onorevole Pitzalis e con l'onorevole Sottose-gretario; il comitato ristretto ha affrontato molto seriamente l'esame di questa materia. Se vogliamo che queste opere d'arte siano messe più facilmente a disposizione di iniziative e manifestazioni culturali, dobbiamo evitare che il Ministero o la sovrintendenza non diano poi le concessioni perché di fatto impossibilitati.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che le concessioni sono sempre subordinate al fatto che le spese vive siano sempre sostenute dagli organizzatori.

VALITUTTI. Mi permetto di far osservare, che la distinzione tra manifestazioni culturali è una distinzione veramente priva di significato, malgrado l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non è questa la distinzione, onorevole Valitutti!

VALITUTTI. Ma se noi approviamo il primo comma dell'articolo 3 nel testo presentato, questa distinzione è inevitabile.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Potremmo togliere « per riprese e prestazioni accessorie » di modo che fosse ben chiaro che solo per le riprese cinematografiche è dovuto un canone. Infatti è necessario distinguere in tal senso le prestazioni accessorie, quali ad esempio la installazione di riflettori eccetera, dalle riprese in senso stretto.

VALITUTTI. Ma in questa maniera si viene a creare confusione. Penso sia necessario suddividere l'articolo in due commi. Il primo che riguardi le manifestazioni culturali, che sono gratuite, ed il secondo, che riguarda le manifestazioni non culturali, che non sono gratuite.

LEVI ARIAN GIORGINA. Sono d'accordo che per evitare le difficoltà poste in risalto dall'onorevole Valitutti occorra modificare l'articolo 3. Proporrei di limitare la dizione dell'articolo alle parole « Il Ministero della pubblica istruzione può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna ». In questa maniera verrebbe ad essere superato l'equivoco della distinzione tra manifestazione culturale e manifestazione avente fini prevalentemente culturali.

GIOMO. Dovrei fare un rilievo nei riguardi della procedura che si sta seguendo nella discussione del disegno di legge. La Commissione ha nominato il comitato ristretto affinché elaborasse il provvedimento. Nel Comitato ristretto erano presenti tutti i gruppi politici e da parte di tutti è stato fatto il possibile per snellire il provvedimento. Tutti si sono trovati d'accordo sulla attuale formulazione che è un contemperamento delle varie esigenze poste dalle diverse parti.

Penso pertanto che non sia opportuno in questo momento sollevare delle difficoltà e porre di nuovo tutto in discussione, sia perché si rischierebbe di fare un passo indietro, sia perché questo significherebbe non voler tener conto della serietà, dell'impegno e delle difficoltà da tutti sostenute, in sede di lavori di comitato ristretto, per formulare un testo che fosse il più possibile coerente con posizioni sulle quali tutti eravamo d'accordo.

PRESIDENTE. L'esame globale dell'articolo 3 è stato sufficientemente ampio. Possiamo ora decidere ordinatamente sui singoli commi.

Do lettura dell'emendamento Codignola sostitutivo del primo comma:

« Gli organi territoriali competenti del Ministero della pubblica istruzione possono concedere gratuitamente, per ogni singola mani-

festazione culturale e ripresa cinematografica e televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbiano in consegna ».

BERTÈ, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Codignola perché modifica la strutturazione dell'articolo 3.

Invito pertanto la Commissione ad attenersi al testo del disegno di legge.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ho già manifestato la opinione del Governo, cioè la necessità di un cordinamento e di un controllo di queste iniziative in modo da dare un'uniformità di criteri alle concessioni.

Non è una questione burocratica ma è proprio una esigenza del Ministero, quella di poter coordinare, di poter controllare volta per volta la concessione di questi beni. Tutti sanno quanto pesante sia la responsabilità del Ministero nella tutela di musei, gallerie e di tutto il patrimonio artistico. Credo che sia quanto mai opportuno dare al Ministero la possibilità di adempiere e far fronte a questi suoi compiti. Tutti siamo consapevoli di questa necessità, specialmente alla luce di recenti avvenimenti. Mi riferisco agli atti di vandalismo che si sono verificati a Firenze. In tale occasione molti hanno moto violente critiche al Ministero della pubblica istruzione.

Questi i motivi per i quali ritengo indispensabile approvare il primo comma dello articolo nella sua formulazione originaria. Posso accettare soltanto la sostituzione della parola: «ciascuna», con le parole: «ogni singola».

CODIGNOLA. Dopo le ragioni esposte dall'onorevole rappresentante del Governo e dal Relatore, trasformo il mio emendamento nel senso accettato dal Sottosegretario Caleffi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 con l'emendamento Codignola sostitutivo della parola: « ciascuna », con le parole: « ogni singola ».

(È approvato).

Pongo in votazione i commi secondo e terzo, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

Il comitato ristretto da una parte e il sottosegretario Caleffi dall'altra, hanno presentato emendamenti sui commi quarto e quinto. Do nuovamente lettura degli emendamenti proposti dal comitato:

« Non è dovuto alcun canone per i servizi televisivi che si propongano specifica-

mente la illustrazione delle opere d'arte o del monumento.

Nei casi di cui ai due precedenti commi deve essere data di volta in volta comunicazione della concessione al Ministero della pubblica istruzione ed all'Intendenza di finanza competente per territorio».

Li pongo in votazione. (Non sono approvati).

Do lettura degli emendamenti proposti dal Sottosegretario Caleffi:

- « Nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini culturali o artistici, né per servizi televisivi che si propongano specificamente la illustrazione delle opere d'arte o del monumento ».
- « Nei casi di cui al comma precedente deve essere data di volta in volta comunicazione della concessione all'intendenza di finanza competente per territorio ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato:

« Il Ministero della pubblica istruzione può concedere, per ogni singola manifestazione culturale o ripresa cinematografica o televisiva, l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna.

Per l'uso dei beni suddetti, per le riprese e per le prestazioni accessorie, è dovuto un canone da determinarsi dai competenti organi dell'Amministrazione finanziaria, d'intesa con quelli del Ministero della pubblica istruzione, da versarsi prima dell'inizio dell'uso, tenuto conto, quanto all'ammontare, del carattere dell'attività che intendé svolgere il concessionario.

L'Amministrazione finanziaria, con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, provvede alla stipulazione ed all'approvazione delle relative convenzioni. Alla stipulazione delle convenzioni può intervenire un rappresentante dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Nessun canone è dovuto per manifestazioni aventi fini culturali o artistici, né per servizi televisivi che si propongano specificamente la illustrazione delle opere d'arte o del monumento.

Nei casi di cui al comma precedente deve essere data di volta in volta comunicazione

della concessione all'Intendenza di finanza competente per territorio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento approvato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione delle proposte di legge:

CRUCIANI e GIUGNI LATTARI IOLE: « Modifiche al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni ed interpretazioni, e al regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti gli organici dell'istruzione elementare » (929);

DI VITTORIO BERTI BALDINA ed altri: « Norme per la formazione delle classi e per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari » (1179);

SAVIO EMANUELA ed altri: « Compilazione delle graduatorie per l'assunzione in ruolo dei maestri elementari, per i trasferimenti e

per il conferimento degli incarichi » (1688), con il nuovo titolo: « Norme per le graduatorie degli insegnanti delle scuole elementari, per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali »:

Presen	ti e	votai	nti			27
Maggio	ranz	a.				14
Voti	favoi	evoli			2	7
Voti	conf	rari				0

Hanno preso parte alla votazione:

(La Commissione approva).

Ariosto, Berté, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Polzer, De Zan, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Marangone, Nicolazzi, Pitzalis, Racchetti, Reale Giuseppe, Savio Emanuela, Seroni e Valitutti.

La seduta termina alle ore 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI